

Scheda 28 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/4787 ex art. 258 del TFUE.

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l’allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull’ambiente, l’adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell’ambiente medesimo. In particolare l’art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all’allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell’Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all’allegato II, le amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso sindacato detto “screening”. Quest’ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che consente alle amministrazioni di considerare l’opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale “screening”, tuttavia, non è arbitrario, ma, affinché sia consentita la verifica della sua adeguatezza, deve improntarsi ai parametri di cui all’allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell’allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto, di costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi, i progetti in questione sarebbero dovuti andare soggetti a V.I.A, in quanto, costituendo parte di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero rientrati, se non nelle tipologie considerate all’Allegato I, sicuramente in quelle dell’Allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell’Allegato II, è d’obbligo esperire, al riguardo, uno “screening” per deciderne l’eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto “screening” deve informarsi ai criteri di cui all’allegato III, nel cui novero rientra quello del “cumulo con altri progetti”, il quale, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l’Amministrazione a decidere di applicare, agli stessi progetti, la procedura di V.I.A.

Stato della Procedura

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex art. 260 del TFUE

“Piani di gestione dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (attualmente Corte di Giustizia dell’Unione europea). Specificatamente, l’Italia avrebbe mancato di osservare la predetta sentenza nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell’articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell’articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di appositi piani di gestione dei rifiuti, da redigersi entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l’inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette Direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE). Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l’inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell’Italia, in quanto quest’ultima non avrebbe elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti come sopra menzionati.

In data 31 luglio 2007 l’Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza erano stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una messa in mora, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 228 del Trattato CE (ora art. 260 TFUE), che impone l’obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea). Con nota del 15 marzo 2010, la Regione Lazio inviava alla Commissione un documento contenente una mera bozza del piano di gestione in oggetto. Pertanto la Commissione stessa, rilevando che tale piano non risultava ancora definitivamente elaborato, riteneva opportuno inviare alla Repubblica italiana una messa in mora complementare, ai sensi dell’art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

Stato della Procedura

La Commissione, in data 30 settembre 2010, ha inviato una lettera di costituzione in mora complementare, ai sensi dell’articolo 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 30 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 del TFUE.

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia ha dichiarato la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 4 della Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all’impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie), sulla Zona di Protezione Speciale denominata “Valloni e steppe pedegarganiche”, verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le Autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all’adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l’avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l’emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un’area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l’impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che, sia la Convenzione che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto “piano di gestione”, il quale avrebbe dovuto ricevere l’approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall’approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l’approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata. In data 12/10/2010 è stata inviata alla Commissione una nota del Dipartimento delle Politiche comunitarie della P.C.M., con la quale si dava contezza del successo delle misure adottate dalla Regione Puglia sino a quella data, per il ripopolamento botanico e faunistico dei siti suddetti .

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all’adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 31 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

In data 30 novembre 2006 la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione dell’art. 5 della Direttiva 271/1991, relativa al trattamento previsto per le acque reflue prodotte nell’ambito dell’Unione europea, prima del loro scarico. Segnatamente, la Corte di Giustizia ha stabilito che le acque reflue urbane, provenienti dall’agglomerato di Comuni situato nel bacino del fiume Olona, in provincia di Varese, debbano essere sottoposte ad un trattamento di depurazione più “spinto”, come prevede l’art. 5 della suddetta Direttiva, rispetto a quello c.d. “secondario” o “equivalente”, cui fa riferimento l’art. 4 della Direttiva stessa. A seguito dell’emanazione della sentenza di cui sopra, l’Italia ha comunicato alla Commissione che, a Gornate Olona, sarebbe stato realizzato un impianto di depurazione rispondente alle richieste della Corte di Giustizia, i cui lavori, iniziati il 18 agosto 2006, sarebbero stati ultimati entro il 18 febbraio 2008. Successivamente, con ulteriore nota, l’Italia procrastinava l’ultimazione dei lavori medesimi al 25 settembre 2008, quindi al 6 novembre 2008 ed infine al 1° aprile 2009. Solo il 17 febbraio 2010 le Autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una copia del verbale di approvazione del collaudo della struttura realizzata, il quale è stato firmato il 12 gennaio 2010. Con nota successiva del 23 giugno 2010 l’Italia comunicava, altresì, che l’impianto di depurazione di Gornate Olona aveva cominciato a funzionare il 3 maggio 2010 e che, a Giugno dello stesso anno, gli abitanti allacciati all’impianto erano pari soltanto al 28% del carico organico totale dei Comuni interessati. Con la stessa nota, tuttavia, si dava assicurazione che entro il mese di Aprile del 2011 sarebbe stato attuato l’allacciamento del 100% degli abitanti interessati. In data 15 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione europea un’altra nota delle Autorità italiane, nella quale, pur dandosi atto che nel Novembre successivo sarebbero stati allacciati all’impianto l’82% degli abitanti dei Comuni interessati, si ometteva ogni riferimento alla data in cui si sarebbe garantito il trattamento “spinto” nei confronti del 100% delle acque reflue dei medesimi Comuni. Pertanto la Commissione, rilevando che l’impianto di depurazione di Gornate Olona, a tutt’oggi, non opera sull’integralità delle acque reflue dei Comuni coinvolti nella procedura, ritiene che l’Italia non abbia dato piena esecuzione alla sentenza della Corte UE, per cui ha ritenuto di attivare la fase “contenziosa” della procedura attraverso invio di “messa in mora”.

Stato della procedura

In data 24 novembre 2010 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico dell’Italia, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell’Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

Scheda 32 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 del TFUE**

"Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea) del 9 settembre 2004 causa C-383/02. Con tale verdetto, si dichiarava la responsabilità dell'Italia per non aver rispettato - in ordine a tre discariche di nerofumo poste in comune di Rodano (Milano) su terreni della società SISAS già ospitanti uno stabilimento chimico – gli artt. 4 e 8 della Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE. L'art. 4 di tale Direttiva, sopra menzionato, dispone che i rifiuti siano recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio dell'ambiente. Il succitato art. 8, inoltre, stabilisce che il proprietario o gestore della discarica debba provvedere allo smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di cui sopra, tramite consegna dei rifiuti medesimi ad un raccogliitore privato o pubblico ovvero ad un'impresa che effettui i trattamenti di cui all'allegato II A o II B della Direttiva stessa, o attendendo egli medesimo al recupero o allo smaltimento. In proposito, la Corte ha ritenuto, condividendo la posizione della Commissione, che riguardo alle tre discariche site in Rodano, in precedenza indicate, l'Italia non avesse attuato i necessari interventi per garantire la messa in sicurezza e la bonifica dei siti stessi. In particolare, la circostanza per cui l'assenza di misure di bonifica avrebbe sicuramente determinato in futuro, come riconosciuto anche dalle Autorità italiane, il grave inquinamento delle falde acquifere sottostanti ad esse discariche, dimostrava che in ordine alle aree in questione l'Italia non aveva garantito che i rifiuti fossero smaltiti o recuperati in modo rispettoso della salute umana e degli equilibri ambientali, come detta il combinato disposto dei predetti artt. 4 e 8 della Direttiva 75/442/CEE. Poiché l'Italia non provvedeva tempestivamente all'esecuzione di detta sentenza, seguiva l'invio, da parte della Commissione, di una messa in mora e di un parere motivato ai sensi dell'art. 228 TCE (ora 260 TFUE). La Commissione, quindi, pur intesa ad adire nuovamente la Corte di Giustizia per ottenere la condanna dell'Italia a sanzione pecuniaria, ha da ultimo sospeso il deposito del relativo ricorso, per consentire allo Stato membro di regolarizzare la situazione. Alla data del 31 dicembre 2010, il processo di bonifica dei siti in oggetto, tramite trasferimento altrove dei rifiuti pericolosi e non, già in essi depositati, era in via di conclusione.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato un parere motivato ex art. 228 TFUE, il 19.12.2005. In ogni caso, ha già assunto la decisione di adire la Corte di Giustizia UE. Tuttavia, avendo le Autorità italiane assunto l'impegno di dare impulso ai lavori di bonifica delle aree interessate, la Commissione ha deciso in data 21 marzo 2007 di sospendere il deposito presso la Corte di Giustizia del ricorso ex art. 260 TFUE, a condizione del regolare invio, da parte delle Autorità italiane e almeno ogni tre mesi, di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti di riferimento. La costante rendicontazione, da parte delle Autorità italiane, dello sviluppo dei lavori di messa in sicurezza dei siti predetti, ha evidenziato come tali lavori fossero, al 31/12/2010, in via di ultimazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 33- Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 260 del TFUE**

"Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia il 25/11/2004, per non aver realizzato gli interventi di messa in sicurezza delle aree meglio specificate in seguito. In relazione a tali aree, specificamente concernenti la discarica posta sul luogo dell'ex stabilimento ENICHEM in Manfredonia, la discarica di rifiuti urbani Pariti I, II e di Conte di Troia (tutte ubicate in provincia di Foggia), la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato, nella sentenza succitata, l'avvenuta violazione degli articoli 4 e 8 della Direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla Direttiva 91/156CEE. Più specificamente, nella stessa sentenza la Corte UE aveva formulato due distinti punti di censura nei confronti dell'Italia: 1) mancata adozione, per le discariche di Manfredonia e di Pariti I, degli interventi previsti ai sensi dell'art. 4 della sopra citata Direttiva, cioè delle misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati o depositati nelle medesime discariche fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che avrebbero potuto recare pregiudizio all'ambiente; mancata adozione, per le discariche di Manfredonia, Pariti I, II e Conte di Troia, delle misure adeguate a garantire che i proprietari o gestori delle stesse, come vuole l'art. 8 della Direttiva di cui sopra, consegnassero i rifiuti in esse depositati o stoccati ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettuasse le operazioni di trattamento di cui agli allegati II A o II B della medesima Direttiva, ovvero, in alternativa, provvedessero direttamente, essi stessi, al loro recupero o smaltimento. Da parte italiana, sin dalle prime fasi della procedura, si sono forniti ragguagli circa i progetti di messa in sicurezza e di bonifica delle aree di cui si tratta nella presente procedura. La sentenza della Corte, tuttavia, si fonda sul fatto per cui l'Italia - al momento della scadenza del termine, assegnato nel parere motivato per l'invio di difese da parte dello Stato membro (infatti la prima sentenza della Corte ha riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato ex art. 258 TFUE) - pur informando la Commissione circa l'esistenza di numerosi progetti di recupero dei siti danneggiati, non aveva tuttavia fornito dati pertinenti alla concreta esecuzione di tali progetti. Alla sentenza della Corte, che quindi ravvisava la mancata applicazione, da parte italiana, delle misure idonee ad evitare o ridurre il danno all'ambiente connesso al deposito o stoccaggio di rifiuti, facevano seguito una successiva messa in mora e un parere motivato, ex art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE). La procedura si trova attualmente in stallo, per consentire alle Autorità italiane di portare a termine i lavori di bonifica e messa in sicurezza dei siti pregiudicati, aggiornando puntualmente la Commissione sui relativi stati di avanzamento.

Stato della Procedura

Il 19.12.2005 è pervenuto un parere motivato ex art. 228 TFUE. La Commissione, peraltro, ha già assunto una decisione di ricorso ex art. 260 TFUE, risolvendosi, tuttavia, in data 21 marzo 2007, per la sospensione del deposito del ricorso stesso presso la Corte UE, onde consentire alle Autorità italiane l'invio di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati e l'ultimazione dei lavori medesimi.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

Scheda 34 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale Direttiva prevede l’istituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un’insieme di Zone Speciali di protezione (Z.S.P), meritevoli di particolare protezione da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di Z.S.P sopravviene al termine di una procedura che prevede che gli Stati membri e, successivamente, la Commissione in base alla proposta dei primi, individuino particolari aree come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C). L’attribuzione della denominazione di SIC a determinati siti è preliminare alla successiva qualificazione in termini di Z.S.P: infatti gli Stati membri, sulla base dell’elenco di S.I.C redatto dalla Commissione, applicano la qualifica di Z.S.P alle zone in questione. La Direttiva stabilisce ancora che i “Siti di Importanza Comunitaria”, al momento in cui vengono classificati come tali dalla Commissione, godano già della protezione accordata alle Z.S.P, implicante che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per gli spazi in oggetto, la conservazione dell’habitat e delle specie, sottoponendo ad una speciale “valutazione dell’incidenza” quei progetti che possano determinare sul sito stesso un impatto significativo. Peraltro, dalla valutazione del disposto combinato di altre norme comunitarie, si dovrebbe concludere che, anche anteriormente alla inclusione del sito nell’elenco dei S.I.C approvato dalla Commissione, le stesse aree debbano comunque godere, da parte degli Stati membri, di particolare tutela rivolta alla conservazione della loro integrità: infatti, ogni Direttiva obbliga gli Stati membri, ancor prima dell’adozione di misure attuative e applicative della stessa, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo ad essa sotteso. Al riguardo, la Commissione evidenzia come il progetto relativo alla realizzazione di un complesso turistico residenziale denominato “Is Arenas” e localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in uno dei S.I.C ubicati nella regione biogeografica mediterranea e, per le sue caratteristiche, risulti tale da stravolgere l’equilibrio geologico del territorio. La Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione, rileva che l’inosservanza della Dir.92/43/CE, sopra citata, da parte delle Autorità italiane laddove hanno autorizzato l’esecuzione del progetto in questione, risale ad un periodo antecedente il 19 luglio 2006, data di iscrizione dell’area nell’elenco dei SIC redatto dalla Commissione, perpetuandosi peraltro anche in un periodo successivo, dal momento che nessuna variazione è stata apportata al progetto, tale da renderlo compatibile con le esigenze di salvaguardia dell’habitat e della specie.

Stato della Procedura

Il 12/11/2008 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/2026	Concessioni idroelettriche	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/2023	Discriminazione degli operatori svizzeri negli appalti pubblici in Italia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2010/4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativi al riconoscimento delle “libertà” di stabilimento delle imprese e di circolazione dei servizi in tutta l’area della UE. Al riguardo, la Commissione fa riferimento all’affidamento alla società IREN s.p.a, da parte dei Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, del servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Tale servizio sarebbe stato affidato alla stessa IREN in base ad una chiamata diretta e non in qualità di vincitrice di una previa procedura di “pubblica gara”. In proposito, la Commissione ritiene che le Amministrazioni interessate avrebbero dovuto scegliere l’affidatario del servizio in base alla predetta procedura di gara, sia nell’ipotesi in cui lo schema di affidamento fosse da ricondursi, tecnicamente, al modello dell’“appalto” di servizi pubblici, sia nell’evenienza in cui lo stesso risultasse, piuttosto, qualificabile in termini di “concessione” degli stessi servizi. Infatti - sia in caso di appalto, ove il gestore del servizio viene remunerato attraverso la corresponsione di un compenso fisso in denaro da parte della Pubblica Amministrazione, sia in caso di concessione, ove il gestore trae il suo profitto essenzialmente dalla gestione del servizio stesso nei confronti dei terzi - la procedura di assegnazione delle commesse pubbliche c.d. “ di pubblica evidenza” è quella, nel novero dei procedimenti cui è possibile ricorrere, che maggiormente garantisce la “libera concorrenza” fra le imprese di tutti gli Stati membri. Infatti la “pubblica gara” pone in condizione tutti gli operatori interessati, non solo nazionali ma anche trasfrontalieri, di accedere alla competizione per l’assegnazione delle commesse pubbliche. Essa , quindi, consente pienamente, anche alle imprese straniere, di partecipare alla vita economica degli Stati membri diversi da quelli di provenienza e, quindi, di concorrere con le imprese “domestiche”, vuoi tramite installazione, nello Stato ospitante, di un’organizzazione stabile di mezzi e/o di persone (principio della libertà di stabilimento – art. 49 TFUE), vuoi, più semplicemente, rendendo prestazioni nel territorio dello stesso Stato senza ubicarvi uno stabilimento aziendale (principio della libera circolazione dei servizi – art. 56 TFUE). La Commissione precisa infine che la regola generale, la quale impone di attribuire la commessa pubblica mediante “pubblica gara”, discende direttamente dai predetti articoli del Trattato TFUE in ordine: 1) sia agli affidamenti di servizi pubblici realizzati nella forma degli “appalti” di valore economico inferiore alla soglia di cui all’art. 7 della Dir.va 2004/18/CE; 2) sia agli affidamenti che si rivestono della forma della “concessione”. Diversamente, circa gli affidamenti che si realizzano secondo la modalità dell’appalto pubblico di servizi, il cui valore sia “soprasoglia”, si sottolinea come i principi generali menzionati vengano ribaditi dalla sopra menzionata Direttiva.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Qualora, come richiesto in sede europea, si annullasse l’affidamento a favore della società IRES, le amministrazioni coinvolte affronterebbero ulteriori oneri di tipo legale (per eventuali liti con l’attuale affidataria e per la reiterazione della procedura di affidamento), con aggravio del pubblico bilancio.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della “libertà di stabilimento, di cui all’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni, rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 122/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, stabilisce che nell’art. 12 di quest’ultimo venga inserita la previsione per cui le “concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico”, di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 122/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate province (da individuarsi, le stesse, come dall’art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la “libertà di stabilimento” delle imprese, di cui all’art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l’area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l’accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite “dirette” quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece “indirette” le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza - di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l’estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono tutti o prevalentemente italiani. Quindi, una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro “stabilimento” in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte a riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l’esistenza delle ragioni di sicurezza, sanità pubblica e ordine pubblico le quali, solamente, secondo il TFUE stesso, consentono di derogare al predetto principio della libertà di stabilimento.

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/2023 – ex art. 258 del TFUE**

“Discriminazione degli operatori svizzeri negli appalti pubblici in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana abbia violato le disposizioni contenute all'art. 216, paragrafo 2, nonché all'art 217 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In base al succitato art. 216, gli accordi internazionali ai quali aderisce la stessa Unione europea, sono vincolanti anche per i singoli Stati membri che ne fanno parte. Al riguardo, vengono in considerazione, in particolare: 1) l'Accordo sugli appalti pubblici nei settori “non esclusi”, concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, cui hanno aderito, fra gli altri, la UE e la Svizzera; 2) l'ulteriore Accordo, relativo anch'esso agli appalti pubblici ma concernenti i “settori esclusi”, che ha visto fra le parti contraenti, ancora, la UE e la Svizzera. In base ad entrambi detti Accordi, ciascuna parte contraente è tenuta a non applicare, nei confronti degli operatori economici delle altre parti, condizioni di partecipazione, alle gare per gli appalti pubblici, meno favorevoli di quelle previste per gli operatori interni. Ne deriva, per il sopra richiamato principio dell'art. 216 del Trattato, che né alla UE nel suo complesso, né ad alcuno degli Stati che ne fanno parte, è consentito imporre - alle imprese svizzere che intendano accedere alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici - il soddisfacimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli già richiesti alle imprese interne. Qualora, infatti, le imprese elvetiche soggiaciessero a gravami non previsti per gli operatori interni, gli Accordi già menzionati verrebbero violati. Peraltro, verrebbe inficiato il principio di cui al sopra menzionato art. 217, in base al quale la politica commerciale in generale è avocata in esclusiva alla competenza dell'Unione europea, con la conseguenza che i singoli Stati membri non possono, al riguardo, imporre misure restrittive autonome. La Commissione ha preso in considerazione il Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, finalizzato al contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio. Detto Decreto ha dunque disposto, all'art. 37, che gli operatori di determinati Paesi, fra cui la Svizzera, possano partecipare, in Italia, a gare per l'affidamento di appalti pubblici, solo se muniti di una specifica “autorizzazione preventiva”. Tale autorizzazione viene rilasciata solo a condizione, fra l'altro, che le imprese aspiranti forniscano informazioni sulla propria struttura societaria e sui soci che hanno il controllo della società stessa. In merito, la Commissione ritiene che tali disposizioni italiane - in quanto prevedono per le imprese svizzere il requisito della suddetta autorizzazione preventiva, laddove il medesimo non sarebbe richiesto né per le imprese italiane né per quelle degli altri Stati UE - pongano gli operatori svizzeri in condizioni di svantaggio, rispetto all'accesso alle procedure di aggiudicazione, in Italia, degli appalti pubblici. Verrebbe inficiato, dunque, il principio di non discriminazione come sancito dalle norme dei predetti Accordi. In risposta, le Autorità italiane hanno sottolineato che lo stesso art. XXIII dell'Accordo sugli appalti, già indicato, ammette che il divieto di discriminazione suddetto possa subire una deroga, funzionale alla protezione dell'ordine pubblico. La tutela del quale supporrebbe, fra l'altro, il contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2010/4036 – ex art. 258 del TFUE**

“Appalti di servizi informatici nella regione Molise”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, con riferimento all'affidamento dell'appalto di servizi informatici effettuato dalla Regione Molise, direttamente e senza previo espletamento di una procedura di gara, in favore della società per azioni Molise Dati S.p.A. La predetta società esplica, per conto della Regione Molise, l'attività di elaborazione dati e di gestione del sistema informatico regionale; la Regione stessa partecipa al capitale della società in questione nella misura del 51%, mentre il residuo è posseduto dalla società privata Infomolise S.r.L. Riguardo al conferimento dell'appalto alla società in oggetto, la Commissione osserva che esso, come appalto di “servizi informatici” da parte di una P.A., rientra nelle categorie di contratti disciplinati dalla predetta Dir. 2004/18/CE, in ordine ai quali si dispone che, ove assumano un valore superiore ai 193.000,00, debbano essere affidati mediante procedure di concorso e non in base ad una chiamata diretta. Il concorso, infatti, risulta più idoneo a selezionare la prestazione migliore e a mettere in condizione tutti gli operatori interessati - sia quelli interni che quelli di altri Stati UE - di partecipare alla competizione, in base al principio della libera concorrenza. In un caso, tuttavia, l'Amministrazione può comunque affidare il contratto in via diretta: ove l'affidatario sia un ente in “house” all'Amministrazione stessa aggiudicatrice. Nell'ambito della relazione “in house”, in effetti, la P.A. non intende, per acquisire un servizio, rivolgersi ad un ente distinto - così che si ponga l'esigenza di non discriminare fra loro le imprese interessate - ma ad una struttura interna a se medesima. L'esistenza del rapporto “in house” si fonda su tre condizioni: l'affidatario deve essere posseduto dalla Pubblica Amministrazione al 100%; quest'ultima deve esercitare sull'affidatario medesimo un controllo talmente penetrante, da essere assimilabile a quello estrinsecato sui propri servizi; l'attività dell'affidatario deve rivolgersi, se non in via principale, quanto meno in prevalenza nei confronti dell'Amministrazione affidante. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, al rapporto fra la Regione Molise e la Molise Dati s.p.a, faccia difetto l'elemento, tipico del rapporto in house, rappresentato dalla partecipazione pubblica totalitaria: la società, infatti, risulta posseduta da un privato (la Infomolise s.r.l.) per la quota del 49%. Peraltro la circostanza, per cui la Regione ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ancora non attesterebbe l'esistenza di un controllo della Regione, sulla società, assimilabile a quello sui servizi regionali: occorrerebbe, all'uopo, che l'Amministrazione controllasse ulteriori organi di Governo della società, creati specificamente “ad hoc” ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal comune diritto societario.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso di annullamento del contratto stesso perchè illegittimo, l'Amministrazione aggiudicatrice sopporterebbe le spese di organizzazione della sua difesa, a fronte di eventuali contenziosi promossi dall'attuale aggiudicatario. Aggravio degli oneri di bilancio.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4908 – ex art. 258 del TFUE**

"Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 TCE (ora art. 49 TFUE) - relativo alla libertà di stabilimento – nonché con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE sui servizi, della normativa italiana derivante dal combinato disposto dell'art. 1, co. 18 della Legge 26/2/10 n. 25 e dell'art. 01, co. 2, del Decreto Legge 5/10/1993 n. 400. Con messa in mora, la Commissione aveva contestato la normativa, poi abrogata, dell'art. 37, co. 2, del Codice della Navigazione, in base alla quale si stabiliva che, ove le Amministrazioni intendessero rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, dovessero dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati (c.d. "diritto di insistenza"). Era stata inoltre censurata la Legge regionale del Friuli 13/11/2006 n. 22, nonché il Piano di utilizzazione del Demanio regionale di quella stessa regione, il quale, in coerenza con i principi indicati nella predetta Legge, stabiliva che, in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima, il previo concessionario godesse di una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. Al riguardo, la Commissione aveva sostenuto che tale sistema creasse condizioni di vantaggio per le imprese italiane a scapito di quelle degli altri Stati UE, in virtù della considerazione per cui i prestatori uscenti, come titolari del "diritto di insistenza", erano per lo più operatori nazionali. Pertanto, si considerava lesa la libertà di stabilimento di impresa degli imprenditori comunitari stranieri. Per adeguarsi ai rilievi della Commissione, le Autorità italiane hanno abrogato il contestato art. 37 co. 2 del Codice della Navigazione, a mezzo di Decreto Legge 30/12/09, n. 194. Quest'ultimo veniva quindi convertito nella Legge 26/2/10, n. 25. Tuttavia, la Commissione rileva come detta Legge di conversione contenga, all'art. 1 comma 18, un inciso estraneo al testo originario del Decreto e tale da vanificare, attraverso una serie di richiami ad altre normative interne, l'adeguamento ai dettami europei. Infatti, tramite l'inciso in questione viene richiamata la disciplina di cui all'art. 01, comma 2 del Decreto Legge 5/10/1993 n. 440, in precedenza menzionato, secondo la quale le concessioni di beni demaniali marittimi, di durata pari a 6 anni, si rinnovano automaticamente di anno in anno, determinandosi, in tal modo, una chiusura del relativo settore alla concorrenza transfrontaliera. Pertanto, la Commissione ritiene sussistere sia una lesione della libertà di stabilimento - implicante, fra l'altro, il principio per cui gli operatori di ogni Stato UE debbono poter partecipare alla vita economica degli altri Stati - sia dell'art. 12 della "Direttiva servizi", in base al quale, quando le autorizzazioni per l'esercizio di una certa attività siano disponibili in numero limitato (in tale categoria si ritengono essere ricomprese le concessioni di sfruttamento del demanio marittimo), gli aggiudicatari delle autorizzazioni stesse debbono essere individuati mediante procedure di concorso, rese evidentemente impossibili, nel caso di specie, dal rinnovo automatico delle licenze in oggetto.

Stato della Procedura

Il 5/5/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0205	Mancata attuazione della Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2009/2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2011/0205 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito del diritto nazionale italiano, della Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee all’attuazione della stessa, entro il 31 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, stante la circostanza per cui il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti di cui sopra, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la Direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nel sistema istituzionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha trasmesso una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/6/CE mediante Decreto Legislativo del 31 marzo 2011, n. 58

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2009/2149 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana che fissa la base giuridica per l’espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta l’incompatibilità della “Legge postale” italiana (D.lgs. n.ri 261/1999 e 348/2003), nonché del D. L. n. 85/2008, con la Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, relativa al settore dei servizi postali.

In particolare, l’art. 22 della sopra menzionata Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano, in relazione al settore predetto, delle “Autorità di regolamentazione”, preposte al controllo del mercato dei servizi postali e, nello specifico, a garantire il rispetto, in tale ambito, delle condizioni della libera concorrenza. Pertanto, affinché tali Autorità espletino con efficacia i compiti loro affidati, si impone, ai sensi dell’articolo citato, che le stesse vengano dotate di un’organizzazione indipendente rispetto ai soggetti economici, prestatori dei servizi stessi, sottomessi al loro monitoraggio. A tale riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana, sopra indicata, non garantisce all’Autorità di regolamentazione detti requisiti di autonomia. Infatti, il disposto dell’art. 1, comma 7 del D. L. n. 85/2008 attribuisce le funzioni dell’Autorità di regolamentazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Per altro verso, il Ministero dell’Economia e Finanze è socio di maggioranza, per la quota del 65%, del fornitore del servizio postale denominato “Poste italiane”, il cui residuo capitale, pari alla quota del 35%, risulta detenuto, in via diretta, dalla Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta sottoposta al controllo, in misura del 70%, dello Stato italiano. In definitiva consta alla Commissione che, da una parte, l’Autorità di regolamentazione viene incardinata nel Governo italiano, di cui il Ministero dello Sviluppo Economico, investito delle funzioni dell’Autorità stessa, costituisce in effetti un’articolazione, dall’altra il controllo (nonché, indirettamente, anche la quota di minoranza) dell’operatore economico universale del settore, cosiddetto “Poste italiane”, è imputabile anch’esso, mediante il Ministero dell’Economia e Finanze, al Governo italiano. Tali circostanze renderebbero evidente che sia l’Autorità di regolamentazione, sia il soggetto prestatore del servizio postale universale, sarebbero espressione del medesimo centro di interessi e non costituirebbero, come imposto dalla Direttiva, istanze distinte e separate. Per tali motivi la Commissione ritiene che, in Italia, l’Autorità di regolamentazione del settore postale non sia assistita dal requisito dell’indipendenza rispetto ai prestatori dei relativi servizi, con conseguente violazione delle Direttive 97/67/CE e 2002/39/CE.

Stato della Procedura

In data 30 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.